



Verona li, 18/05/2023

OGGETTO: Circolare n. 08/2023 - Rottamazione quater – proroga presentazione domande

Gentili Clienti,

La legge 197/2022 ha stabilito importanti novità in materia di riscossione, tra le quali la cosiddetta “Rottamazione Quater”; **il termine di invio delle domande è stato prorogato al 30 giugno 2023.**

La rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della definizione agevolata sono:

- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Non rientrano nel beneficio della rottamazione quater:

- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ‘risorse proprie tradizionali’ dell’Unione europea e l’Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse e enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.



La domanda di definizione agevolata **deve essere presentata in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione**, utilizzando l’apposito servizio disponibile.

E’ possibile richiedere il **Prospetto informativo** sul sito direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può essere possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”. Chi aderisce **dovrà pagare unicamente** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. **Non saranno invece da corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi comprese le maggiorazioni, quelli di mora di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Una volta presentata la domanda alla rottamazione quater **sono sospesi gli obblighi di pagamento** derivanti da eventuali precedenti rateizzazioni **fino alla scadenza della prima o unica rata, prevista per il 31 ottobre 2023**. Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater vengono automaticamente revocate. In caso invece di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

L’importo dovuto per la definizione agevolata può essere versato

- in un’unica soluzione
- dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, sia dell’unica rata che di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la rottamazione risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.